



N. 33.

Modifiche alle leggi sulle tasse di bollo.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo le seguenti modifiche approvate dal Consiglio Grande e Generale nella sua tornata delli 23 Luglio 1946:

Art. 1.

Tutte le disposizioni legislative riflettenti la materia regolata dagli articoli 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 32 e 41 della Legge sulle tasse di bollo 14 marzo 1918, n. 11 sono abrogate.

Detti articoli sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 17. La carta bollata e le marche da bollo emesse dal Governo pagheranno i seguenti diritti ed avranno il nome e le denominazioni di cui appresso:

A) Carta bollata per le tasse fisse.

Misura della tassa: lire 6, 10, 15 e 20.

Specie della carta: foglio intero.

Dimensioni: altezza mm. 315, larghezza mm. 225.

Numero delle linee: 29.

Spazio fra le linee perpendicolari: mm. 154.

B) Marche da bollo.

Misura della tassa: centesimi 10, 25, 30, 50, 60, e lire 1, 2, 3, 5, 10, 15, 25, 30, 50, 100.

Formato, colore e dimensioni: da stabilirsi con Decreto Reggenziale.

Decreto Reggenziale.

C) Carta bollata per cambiali ed altri effetti di commercio.

Misura della tassa:

Con scadenza non superiore Con scadenza

a quattro mesi superiore a 4

mesi e fino a un

anno

Per effetti fino a L. 200 L. 0,30 L. 0,60

oltre L. 200 fino a " 400 " 0,60 " 1,20

" " 400 " " " 600 " 0,90 " 1,80

" " 600 " " " 800 " 1,20 " 2,40

" " 800 " " " 1000 " 1,50 " 3,--

" " 1000 " " " 2000 " 3,-- " 6,--

" " 2000 " " " 3000 " 4,50 " 9,--

" " 3000 " " " 4000 " 6,-- " 12,--

" " 4000 " " " 5000 " 7,50 " 15,--

Per effetti o cambiali superiori

a L. 5.000 per ogni mille lire

o frazione di mille lire " 1,50 " 3,--

D) Carta bollata stampata.

Misura della tassa: lire 10 e 15.

Uso della carta: domanda di voltura, nota di credito ipotecario, certificato penale.

Dimensioni, numero delle linee e spazio fra le righe perpendicolari: come alla lettera A".

"Art. 18. Le denunzie di eredità saranno soggette alle seguenti tasse di bollo, le quali verranno liquidate sull'ammontare complessivo dell'attivo lordo ereditario come appresso:

per un valore non superiore a L. 10.000 L. 10

" " " oltre L. 10.000 e fino " 50.000 " 30

" " " " " 50.000 " " 100.000 " 50

" " " " " 100.000 " " 100".

"Art. 20. Per gli effetti o cambiali superiori a L. 5000 la tassa sarà pagata mediante l'applicazione delle marche da bollo di cui all'art. 17 lett. B, le quali potranno essere annullate validamente soltanto dall'Ufficio delle Ipoteche coll'apposizione del timbro a calendario".

"Art. 22. La tassa sulle cambiali aventi scadenza superiore ad un anno e su quelle con data o scadenza in bianco o mancanti dell'una e dell'altra fino all'importo di L. 5000 sarà doppia di quella sulle cambiali con scadenza fino ad un anno; per importo superiore alle L. 5000 la tassa sarà dovuta in ragione di L. 5 per ogni mille lire".

"Art. 25. Sarà obbligatorio l'uso delle seguenti specie di carta bollata per la formazione degli atti scritti indicati nel presente articolo.

A) Si scriveranno sulla carta da lire sei:

- 1) le copie degli atti pubblici e privati rilasciate per uso della registrazione;
- 2) le copie dei decreti meramente ordinatori ed anche incidentali aventi forza di definitivi, che il Giudice detta nei protocolli speciali delle cause civili, da notificarsi alle parti, ai procuratori, ai testimoni ed ai periti;
- 3) le copie degli atti notarili e degli atti del Segretario delle Finanze e quelle degli atti privati rilasciate ad uso delle formalità ipotecarie;
- 4) le copie degli atti di notorietà;
- 5) gli atti relativi alle rettifiche dello Stato Civile;
- 6) i certificati e le copie dei documenti rilasciati dalle Autorità Ecclesiastiche;
- 7) i certificati medici;
- 8) i certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti rilasciati dai funzionari o da uffici pubblici, come pure i certificati, dichiarazioni ed attestazioni spediti dai ministri del Culto, quando siano destinati ad usi civili, esclusi i certificati, estratti ecc. contemplati alla lettere B, numeri 10 e 18 ed i certificati penali di cui alla lettera C, n. 2;
- 9) le istanze, le petizioni ed i ricorsi in via amministrativa o stragiudiziale ad enti, commissioni ed uffici governativi, che non siano dichiarati esenti da tassa, o per i quali non sia richiesta una tassa superiore.

B) Si scriveranno sulla carta da lire dieci:

- 1) le domande al Consiglio dei XII di provvedimenti di volontaria giurisdizione nell'interesse di donne e minori ed i relativi estratti di verbale, ed i decreti di volontaria giurisdizione emanati dal Commissario della Legge e le loro copie;
- 2) gli originali, le copie e gli estratti degli atti dei notai e del Segretario delle Finanze;
- 3) gli originali delle scritture private portanti contratti di ogni specie, nonchè descrizioni, perizie, constatazioni ed inventari;

- 4) le copie, richieste dai privati, delle decisioni del Grande e Generale Consiglio, dei Congressi e degli atti della Reggenza;
- 5) le copie degli atti, titoli, documenti e registri depositati nei pubblici archivi;
- 6) le copie degli atti, titoli, e documenti depositati presso i ministri del Culto, quando siano destinati ad uso civile;
- 7) le desistenze di querele nei reati di azione privata;
- 8) le note di iscrizione e di trascrizione ipotecaria;
- 9) le domande per ogni stato, certificato, copia od estratto e per ogni annotamento ipotecario;
- 10) i certificati, stati, copie ed estratti ipotecari;
- 11) gli originali e le copie dei protesti cambiari;
- 12) gli atti di costituzione di parte civile avanti il Tribunale Commissariale nei giudizi penali;
- 13) i precetti di sfratto;
- 14) gli avvisi d'asta privata;
- 15) le istanze per cittadinanza;
- 16) le domande che si presentano alle autorità delle scuole secondarie;
- 17) le istanze per concorrere alle aste governative;
- 18) i certificati e gli estratti catastali;
- 19) le domande per volture ed annotamenti catastali;

C) Si scriveranno sulla carta da lire quindici:

- 1) gli atti relativi al Consiglio dei XII, fatta eccezione di quelli di cui alla lettera B, n. 1, e le relative copie;
- 2) i certificati penali.

D) Si scriveranno sulla carta da lire venti tutti indistintamente gli atti di procedura civile in materia di onoraria giurisdizione, contenziosa o di esecuzione, e le relative copie, e tutte le domande, istanze, allegazioni e tutti gli atti, comprese le procure ad lites, che si presentano ai Tribunali della Repubblica o nei giudizi compromissoriali o si fanno per mezzo del Cancelliere o dei Cursori innanzi ai detti Tribunali, e tutti gli atti relativi ai mandati esecutivi. Nelle cause aventi per oggetto controversie di valore non superiore alle lire cinquemila si farà uso di carta da lire dieci.

La tassa di bollo sovraccennata sarà comprensiva di quella di registro relativamente alle procure ad lites ed ai mandati esecutivi.

Tra gli atti indicati nel primo capoverso della lettera D di questo articolo non saranno compresi i documenti da esibirsi in giudizio, i quali saranno tassati nel modo e nella misura indicati all'articolo seguente quando non siano fra quelli soggetti al bollo fin dall'origine.

Pei giudizi compromissoriali obbligatori a norma della rubrica LX, lib. II dello Statuto la tassa di bollo sopra indicata sarà ridotta a metà.

I documenti di cui alla lettera A, numeri 4, 5, 6, 7 e 8 e i certificati penali si potranno compilare su carta esente da bollo quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato a tale effetto rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile, o vengano rilasciati per uso di lavoro".

"Art. 26. Per gli atti e scritti compresi in questo articolo, che non fossero redatti in carta da bollo di valore corrispondente o superiore alla tassa imposta pei medesimi, questa potrà essere corrisposta per mezzo delle marche da bollo, le quali saranno annullate nei modi indicati all'art. 12.

Si potrà richiedere l'applicazione della tassa di bollo mediante l'uso di marche da bollo per gli atti e documenti contemplati dal presente articolo quando questi siano scritti a stampa, purchè non siano ancora muniti di firma delle parti, nè questa sia cancellata od in altro modo alterata.

A) Saranno soggetti alla tassa di centesimi cinquanta gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico, esclusi quelli affissi dal Governo e quelli elettorali.

B) Le semplici ricevute per somme superiori a lire dieci, quando non portino scarico di somme dovute in forza di contratto scritto, fatta eccezione per gli interessi sui mutui e pei canoni di affitto, sono soggetti alle seguenti tasse:

quando la somma

supera L. 10 e non L. 100 tassa fissa L. 0,25

" " 100 " " 500 " " 0,50

" " 500 " " 1000 " " 1,--

" " 1000 " " 4000 " " 2,--

supera L. 4000 e non L. 300.000 tassa proporzionale di L. 0,50 per ogni mille lire o frazione di mille lire. Quando la somma supera Lire 300.000 ovvero sia indeterminata od a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze: tassa fissa L. 150.

Per le quietanze dei pagamenti che si fanno dallo Stato le tasse staranno a carico esclusivo del creditore.

C) Saranno soggette alla tassa di lire tre le scritture, polizze o domande obbligatorie per contratti di abbonamento o di somministrazione fra chiunque abbia l'esercizio di stabilimenti per la produzione o la distribuzione di energia elettrica per forza motrice, riscaldamento e luce ed i privati utenti; la tassa è dovuta per ciascun utente e per ciascun foglio;

D) Saranno soggetti alla tassa di lire sei:

- 1) tutti gli atti e documenti non soggetti al bollo fin dall'origine, compresi quelli di cui è cenno all'art. 28, quando si producono in giudizio o s'inseriscono negli atti di cancelleria dei Tribunali della Repubblica o si presentano all'Ufficio del Registro per essere registrati o si inseriscano in atti pubblici o privati; qualora essi siano composti di più fogli la tassa sarà dovuta per ciascun foglio;
- 2) i fogli dei repertori che per legge i notai ed il Segretario delle Finanze sono obbligati a tenere;
- 3) i permessi e le licenze rilasciati dalle Autorità di Polizia;
- 4) le copie, gli estratti ed i certificati relativi agli atti dello Stato Civile;
- 5) le pagelle ed i diplomi scolastici delle scuole secondarie.

L'Ufficio dello Stato Civile è autorizzato ad annullare col timbro d'ufficio le marche da bollo applicate sui certificati, estratti e copie di sua competenza.

E) Saranno soggette alla tassa di lire venti le sentenze originali relative ai giudizi del Giudice d'Appello, del Giudice di terza istanza e del Giudice straordinario".

"Art. 27. Saranno soggetti alla tassa di bollo, in ragione della dimensione della carta, mediante l'applicazione di marche da bollo, da annullarsi nel modo indicato all'art. 12, i piani, tipi, disegni, dimostrazioni, liquidazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, ragionieri e liquidatori, e gli estratti di mappe catastali.

Detta tassa sarà corrisposta come appresso:

fino a dm² 14 L. 6

da oltre dm² 14 fino a 20 " 8

" " " 20 " " 30 " 12

oltre " 30 " " 20"

"Art. 32. Le contravvenzioni al bollo quando la tassa non sia stata pagata o sia stata pagata parzialmente sono punite con la multa pari a sei volte la tassa o la parte di essa non pagata, col minimo di lire venticinque, e in tutti gli altri casi con la multa di lire trenta, salvo che la contravvenzione non si trovi già contemplata per l'applicazione di una multa maggiore. Incorrendo nella multa di lire cinquanta i pubblici funzionari e di notai i quali abbiano emesso provvedimenti o proceduto ad atti del proprio ufficio in appoggio di documenti che fossero in contravvenzione alla presente legge.

Unitamente alla multa sarà dovuta la tassa di bollo o non pagata o pagata in meno".

"Art. 41. La tassa sulle sentenze e sui decreti penali sarà graduata secondo l'entità della condanna come appresso:

Contravvenzioni

a) portanti condanna alla semplice multa

od ammenda tassa L.20

b) portanti condanna alla prigionia per un

tempo inferiore ai tre mesi " " 30

c) portanti condanna alla prigionia, con o senza

multa, per un tempo superiore ai tre mesi " " 40

Misfatti e delitti

portanti condanna a pena pecuniaria tassa L. 20

portanti condanna alla prigionia:

da un giorno ad un mese " " 30

da oltre un mese a tre mesi " " 40

da oltre tre mesi a sei mesi " " 50

da oltre sei mesi a un anno " " 60

da oltre un anno a tre anni " " 80

da oltre tre anni a cinque anni " " 120

da oltre cinque anni a sette anni " " 150

da oltre sette anni a dieci anni " " 200

da oltre dieci anni a quindici anni " " 300

da oltre quindici anni a venti anni " " 400

da oltre venti anni a venticinque anni " " 500

a vita " " 600

Nei procedimenti a querela di parte e in quelli in cui vi è costituzione di parte civile, in caso di assoluzione dell'imputato, il querelante o la parte civile pagheranno una tassa di sentenza di lire trenta".

Art. 2.

L'esenzione dal bollo di cui all'art. 28 della legge sopraindicata è estesa alle sentenze della Commissione Arbitrale Agraria.

Art. 3.

L'art. 3 della Legge 29 marzo 1943, n. 16 è sostituito dal seguente: "I titoli emessi dalle società e da qualsiasi altro ente e consorzio sono soggetti alla seguente tassa di bollo:

I. Titoli nominativi:

Quando il capitale nominale del titolo

non supera lire 200 tassa L. 1

Quando supera:

L. 200 e non L. 500 " " 2

" 500 " " " 2500 " " 4

quando supera " 2500 " " 6

II. Titoli al portatore:

Quando il capitale nominale del titolo

non supera lire 200 " " 1

Quando supera:

L. 200 e non L. 500 " " 2

" 500 " " " 1000 " " 4

" 1000 " " " 2500 " " 6

" 2500 " " " 5000 " " 8

" 5000 " " " 10000 " " 12

quando supera " 10000 " " 20

La tassa è dovuta per ogni titolo.

La stessa tassa è dovuta per i certificati provvisori dei titoli suddetti.

In caso di conversione di titoli al portatore in nominativi non è dovuta alcuna tassa di bollo, nè pei nuovi titoli che sostituiscono quelli al portatore regolarmente bollati, nè per il rilascio di ricevute dei titoli presentati per la conversione, nè per i certificati provvisori dei titoli al portatore regolarmente bollati.

La tassa si corrisponde mediante marche da bollo o carta bollata: le marche da bollo devono essere apposte ed annullate esclusivamente dall'Ufficio del Registro e delle Ipoteche".

Art. 4.

Dall'entrata in vigore della presente legge perderanno ogni efficacia le precedenti disposizioni legislative riflettenti gli atti, documenti e scritti da essa contemplati, fatta eccezione per quelli compilati prima del termine anzidetto e per le decisioni nelle cause giudiziarie già assegnate a sentenza.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il 20 agosto 1946.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 Luglio 1946 (1645 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Forcellini - Vincenzo Pedini

IL SEGRETARIO DI STATO

f.f. PER GLI AFFARI INTERNI

G. Giacomini